

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.i. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Petina (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.i., Zito Giovanni



BIS

33

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra

Il Tribunale di Lagonegro -PZ e

Comune di Senise -PZ

2278. 16/4/15
A

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;**

che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla legge n. 102 del 21 febbraio 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 186 comma 9 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna, per i reati di cui al comma 6, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 56 del 1.7.2015

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.



ART.3

" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.



24

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"



La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella





DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)

204



- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

35

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.i. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Auletta (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante p.i., Pietro Pessolano

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.



ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni ”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individualmente, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempimenti e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“ Modalità del trattamento ”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione ”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione ”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto ”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consiliare, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

39

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Fu

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dot. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Pietro Passolano



279

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____



33

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. "

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."


CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.i.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Teggiano (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.i.* dr. Cimino Rocco



236

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.



36

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).



36

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Dr. Rocco Cimino

Rocc. Cimino


236

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____

36

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".



37

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Salvitelle (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* Raffaele Manzella

37

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

37

ART.3

" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).



32

Comune di Salvielle

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella

Il Sindaco

Raffaele Manzella



32

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____



37

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei cast previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Atena Lucana (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.*, Pasquale Iuzzolino

38

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

38

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Pasquale LUZZOLINO
IL SINDACO
Pasquale Luzzolino





28

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Monte S. Giacomo (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.* dott. Accetta Raffaele.

209

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

39

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Dott. Accetta Ruffale



397

<p align="center"><u>DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p align="center"><u>GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p align="center"><u>TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE</u></p> <p>L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti. La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.</p> <p>I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:</p> <p><input type="radio"/> prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);</p>



307

- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.t.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Pertosa (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.t.*, Caggiano Michele

60

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;

- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

U

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

60

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

40

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"


La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/03/2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Sindaco

Michele Caggiano

IL SINDACO

Dott. Michele Caggiano



40

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

COMUNE DI PERTOSA

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

CAGGIAMO MICHELE

20/02/1962 PERTOSA (MT)

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);

40

- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) SEVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella , Presidente *p.r.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale di Sanza (SA), in persona del Vice Sindaco dott. Antonio Forte, per delega del Sindaco rappresentante *p.r.* dott. DE MIERI Francesco

 1/6

ART.1
“Attività da svolgere”

L'Ente consente che i condannati (massimo ____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente “Convenzione” e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente “Convenzione” senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente “Convenzione” e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
“Modalità di svolgimento”

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

Luigi Forte
2/6

ART.3

" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione"

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

libro forte
3/6

41

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"



La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14/3/15 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudio Zarrella



Il Vice Sindaco

dott. Antonio Forio



Handwritten initials "W" inside a circle.

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.
La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____



U-1

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.


Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente *p.i.* del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") e l'Ente Comunale Padula (SA), in persona del Sindaco legale rappresentante *p.i.* dott. Imparato Paolo.

42

ART.1
"Attività da svolgere"

L'Ente consente che i condannati (massimo _____ per ogni anno della durata della convenzione) alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa, impegnandosi a favorire l'applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate.

In conformità a quanto previsto dall'art.1 del Decreto Ministeriale del 26/03/2001, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività dovrà espletarsi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e previa autorizzazione del Giudice su specifica indicazione dell'Ente, nei seguenti settori:

- 1) sicurezza ed educazione stradale;
- 2) protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- 3) tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- 4) prevenzione del randagismo di animali;
- 5) manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni di Demanio pubblico ivi compresi giardini, parchi e ville con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalle forze di Polizia;
- 6) attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura, smistamento posta e simili;
- 7) contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

L'Ente specifica che:

- la suddetta attività non retribuita a favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni indicate nella scheda allegata, che costituisce parte integrante della presente "Convenzione" e che potrà essere modificata o sostituita, su proposta dell'Ente e con l'assenso scritto del Tribunale, ed entrerà a far parte integrante della presente "Convenzione" senza ulteriori variazioni ai termini e alla durata della stessa;
- la dichiarazione di disponibilità del condannato alla prestazione del lavoro di pubblica utilità per tali attività presso l'Ente implicherà la piena conoscenza ed accettazione dei contenuti della presente "Convenzione" e, dunque, anche il consenso allo svolgimento del lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali ex art. 54, comma 3, del citato D. Lgs. n. 274/2000.

ART.2
"Modalità di svolgimento"

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il Giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire a costoro le relative istruzioni.

42

ART.3

“ Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni”

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

“Modalità del trattamento”

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente “Convenzione”.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

“ Divieto di retribuzione”

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

“ Assicurazione”

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

“ Verifiche e relazione sul lavoro svolto”

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

42

Al termine della esecuzione della pena, il coordinatore incaricato ai sensi dell'art.3 della Convenzione dovrà redigere, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
"Risoluzione della Convenzione"

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità, in termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART.9
"Durata della Convenzione e adempimenti successivi"

La presente Convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dal 14.03.2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di 5 anni, in mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Lagonegro per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento Generale degli Affari Penali - e al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata.

Sala Consilina, 14.03.2015


Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

Dott. Matteo Claudia Zarrella



Il Sindaco

Dott. Imparato Paolo



42

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
- protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
- cura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e

42

forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)

- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
- mantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatura, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
- contingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

(ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S. e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 26/3/2001)

PREMESSO

CHE: L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."

CHE: L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: " Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309."

CHE: L'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art.1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità."

CHE: Il Ministro della Giustizia ha delegato il Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ) a stipulare la presente convenzione di durata non superiore a cinque anni.

CHE: l'Ente sottoscrittore presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del suddetto D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

La presente Convenzione (di seguito "La Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente p.i. del Tribunale Ordinario di Lagonegro (PZ), giusta delega di cui in premessa e (di seguito "Il Tribunale") ed il Comune di Polla, in persona del Sindaco legale rappresentante p.i. Rocco Giuliano



ART.3

" Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni"

L'Ente che consente alla prestazione non retribuita individua, ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2000, il Dirigente Responsabile incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni operative.

L'Ente, per il tramite del suddetto Dirigente incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore, che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei nominativi sopra indicati.

ART.4

"Modalità del trattamento"

Durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la produzione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente "Convenzione".

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

" Divieto di retribuzione"

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

ART.6

" Assicurazione"

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART.7

" Verifiche e relazione sul lavoro svolto"

L'Ente, attraverso il coordinatore delle prestazioni indicato ai sensi dell'art.3 della presente Convenzione, ha l'obbligo di comunicare quanto prima al Giudice, che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, anche tramite il S.A.Gi.P. (Servizio Assistenza Giustizia Penale), sito in Sala Consilina, Via Mezzacapo n.44 c/o il Segretariato Sociale del Piano di Zona Ambito S/10, ovvero tramite il difensore di fiducia (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc....).

43

DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

Comune di Polla - via Strada delle Monache - 84035 Polla - SA

GENERALITA' DEL LEGALE RARRESENTANTE

Rocco Giuliano - nato il 22/04/1945 a Brienza - PZ- via Annia, 91 - Polla - SA

TIPO DI ATTIVITA' CUI LE PERSONE CONDANNATE VERREBBERO ADIBITE

L'Ente si impegna a redigere appositi progetti individuali negli ambiti sotto indicati da sottoporre ai Giudici competenti.

La struttura di inserimento del condannato, per ragioni di flessibilità organizzativa, sarà individuata all'atto dell'avvio dei lavori.

I settori di attività cui i condannati possono essere adibiti sono i seguenti:

- prevenzione alla sicurezza stradale (attività di "testimonial" nelle campagne di prevenzione e di lotta contro la guida in stato di ebrezza);
Xprotezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione;
Xcura e tutela del patrimonio ambientale e culturale della città (salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale , attività varie di supporto alle biblioteche comunali...)
- prevenzione del randagismo di animali;
- collaborazione nelle attività che si svolgono presso i centri diurni per disabili e presso altre strutture convenzionate per anziani e le case di accoglienza per donne e bambini (accoglienza, intrattenimento, vigilanza, aiuto compiti);
Xmantenimento del decoro, della pulizia e della custodia del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate e/o dalla forze di Polizia;
- attività di riordino di archivi cartacei o informatici (incluso inserimento dati e digitalizzazione documenti), lavori di ufficio quali fotocopiatrice, protocollazione atti, smistamento posta, attività di segreteria presso gli enti pubblici e/o privati);
Xcontingenti necessità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato;
- altro (specificare) _____



43

GIORNI ED ORARI IN CUI VERREBBERO SVOLTI I L.P.U.

Nel programma di trattamento individuale da sottoporre al Giudice saranno indicati giorni ed orari di svolgimento dei lavori.

CONTROLLI INTERNI CUI VERREBBERO SOTTOPOSTI I BENEFICIARI

Il regolare espletamento dei lavori di pubblica utilità sarà monitorato attraverso la verifica della presenza giornaliera del condannato, rilevata con appositi prospetti di presenza, da parte del Coordinatore incaricato nell'art.3 della presente "Convenzione", per il tramite del suo applicato delegato.

NOMINATIVO DEI RESPONSABILI CHE SEGUIREBBERO I LAVORI

Responsabili delle strutture presso cui i condannati svolgono i lavori di pubblica utilità, (c.d. Responsabili attività) come nominativamente individuati nelle comunicazioni di avvio lavoro di cui all'art. 2 della presente "Convenzione".



474

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del...Presidente del Tribunale di ..., giusta la delega di cui in remessa

E

L'ente COMUNE DI MARATEA, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor DOMENICO CIPOLLA, SINDACO P.T., N. A MARATEA IL 23/11/1967

si conviene e si stipula

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. VO 28.8.2000, N. 274 E 2 D.M. 26.3.2001.

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti: *TUTTE LE PRESTAZIONI DI CUI ALLE LETTERE b) c) d) ED e) DEL COMMA 1 DELL'ART. 1 DEL D.P. 26 MARZO 2001.*

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- RESPONSABILI SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO - PROTEZIONE CIVILE
- RESPONSABILI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.



Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.



Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, erminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7



Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 2015 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

PER L'ENTE
IL SINDACO

Domenico Cipolla



PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

45

COMUNE DI VIGGIANELLO

ALLEGATO A

45



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGGIANELLO E IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E 2 DEL DM 26 MARZO 2001

TRA

IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

E

IL COMUNE DI VIGGIANELLO

PREMESSO

che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

(45)

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Matteo C. Zarrella Presidente f.f. del Tribunale di Lagonegro, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dr. Luca Rotondi, Commissario Straordinario del Comune di Viggianello, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

L'ente consente che n° 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 27 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati,

ART. 4

Durante, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna, ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze. ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria, ed è a carico, dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e, le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà. comportare la risoluzione della stessa (da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a. termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 a, decorrere dal 1° gennaio 2012. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia a Direzione Generale degli Affari Penali .

Il presente atto viene sottoscritto disgiuntamente dalle parti. In particolare il legale rapp.te del Tribunale lo sottoscrive innanzi al Dirigente del Tribunale , p.u. a ciò

abilitato, mentre il legale rapp.te dell'Ente lo sottoscriverà innanzi ad un proprio p.u. a tanto abilitato, restituendo al Tribunale un esemplare.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
DR. MATTEO C. ZARRELLA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. LUCA ROTONDI



45

48



"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MARIA CONSOLATRICE O.N.L.U.S"
D.G.R. n. 2177 del 29/12/2006 e D.P.G.R. n. 284 del 29/12/2006
Iscrizione Registro Regionale di Basilicata n. 16/2006
Telef. 0973/876113 Fax: 0973/877503 Via San Nicola, 57 – 85046 Maratea (PZ)
e-mail: mariaconsolatrice@tiscali.it http: //web.fiscali.it/mariaconsolatrice

Prot. n. 1327

Maratea, 16.10.2012

**Servizio Amm.vo e Contabile
(Ufficio Amm.vo)**

**TRIBUNALE di LAGONEGRO
Cancelleria Penale
Via Napoli,
85042 LAGONEGRO (PZ)**

Oggetto: convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28.8.2000, n. 274, e del D.M. 26.3.2001 –


In riferimento alla corrispondenza intercorsa ed alla deliberazione n. 8 del 16.5.2012 del CdA di questo Ente, in uno alla presente si trasmette l'atto di convenzione in oggetto indicato in due originali, debitamente compilati con i dati mancanti e firmati dal sottoscritto.

Si resta in attesa della restituzione di un originale del suddetto atto di convenzione firmato dal Presidente di codesto Tribunale.

Distinti saluti.

Allegati:

- ✓ N. 2 atti di convenzione "Svolgimento lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 274/2000 e 2 del D.M. 26.3.2001"



**IL PRESIDENTE
(Giovanni SCHETTINO)**

45

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L. VO
28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E
187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285, L. 120/2010

1037
C

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 Luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle invenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'alt. 54 del citato Decreto Legislativo;

46

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente invenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e li impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal 25.10.2012 e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

16 OTT. 2012



PER LA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO
MARATEA (PZ)
Consolatrice ONLUS - Maratea
IL PRESIDENTE
Sig. Giovanni SCETTINO



PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Matteo ZARRELLA)

TRA

Il **Ministero della Giustizia**, che interviene al presente atto nella persona del Dr. **Matteo ZARRELLA** Presidente del Tribunale di Lagonegro (PZ), giusta la delega di cui in premessa

46

E

L'Ente **Fondazione Casa di Riposo Maria Consolatrice O.N.L.U.S.**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Signor **Giovanni SCHETTINO**,

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26 Marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni in favore dei seguenti soggetti:

- ✓ Collaborazioni varie ausiliarie (Giardinaggio, manutenzioni beni patrimoniali, carico e scarico merci, ecc.).
- **CHIAPPETTA Antonio**, nato a Maratea il 31.07.1960;
- **MARTINO Giuseppe**, nato a Maratea l'11.01.1967;
- _____, nato a _____ il _____

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- **CRESCI rag. Luciano** – Segretario Amm.vo;
- **GIOIA dott.ssa Mariangela** – Coordinatrice.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis C.p., art. 464 bis C.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall' art 168 bis del codice penale, su richiesta dell' imputato, il giudice pur sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di Assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell' imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova h svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell' art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. CLAUDIO MAITEO BARRICIA Presidente del Tribunale di CAGLIARI, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Associazione Il Sentiero, nella persona del legale rappresentante Sig.ra Laura Monaco, nata il 28/07/1978 a Monte San Giacomo (SA)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 14 dislocate sul territorio come da elenco allegato.

47

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorata, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorata, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, ha fatto di vieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, ha a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Art. 8

42

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL SENTIERO
84039 TEGGIANO (Sa)
0975.79578
010430657
info@associazioneilsentiero.org

Art 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Luogo e data

Caserta 12.11.15

Il Rappresentante dell'Ente

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL SENTIERO
Piazza IV Novembre - 84039 TEGGIANO (Sa)
Tel. e Fax 0975.79578
Cod. Fisc. 92010430657
info@associazioneilsentiero.org

Il Presidente del Tribunale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Matteo Claudia Carrella

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL SENTIERO
Piazza IV Novembre - 84039 TEGGIANO (Sa)
Tel. e Fax 0975.79578
Cod. Fisc. 92010430657
info@associazioneilsentiero.org

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL SENTIERO
TEGGIANO (Sa)
79578
010430657
info@associazioneilsentiero.org

ELENCO SEDI DI ATTIVITA' LAVORATIVA

- Centro di accoglienza per migranti di Sicignano Park – Hotel – Loc. Paccone – Sicignano degli Alburni;
- Centro di accoglienza per migranti fattoria Alvaneta – Loc. Alvaneta – Padula (SA);
- Centro di accoglienza per migranti Villa Eboli – Contrada Ferriera – Sanza (SA);
- Centro di accoglienza per migranti – Piazzetta 11 Novembre – Morigerati (SA);
- Comunità Alloggio per M.S.N.A. – Piazza Giovanni XXIII – Montesano sulla Marcellana (SA);
- Comunità Alloggio per M.S.N.A. – Via Canalicchio – Montesano sulla Marcellana (SA);
- S.P.R.A.R. di Roscigno – Via Giovanni Fusco, 4 – Roscigno (SA);
- S.P.R.A.R. di Polla – Via dei Regi Notai – Polla (SA);
- S.P.R.A.R. di Pontecagnano – Via Lido Picientini – Pontecagnano (SA);
- S.P.R.A.R. di Eboli – Via Torre Corcione – Loc. Santa Cecilia – Eboli (SA);
- S.P.R.A.R. di Padula – Via Fusara, snc – Padula (SA);
- S.P.R.A.R. di Padula aggiuntivi – Via Varco Cacciatore, snc – Sassano (SA);
- S.P.R.A.R. di Santa Marina – Contrada degli Orti, snc – Santa Marina (SA);
- Centro Sociale Polifunzionale “La Bottega dell’Orefice” – Via Caiazzano, snc – Padula (SA).

VOLONTARIATO
TIE
84039 TEGGIANO (SA)
0975.79578
010430657
ioneilsentiero.org

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
IL SENTIERO
Piazza IV Novembre - 84039 TEGGIANO (Sa)
Tel. e Fax 0975.79578
Cod. Fisc. 92010430657
info@associazioneilsentiero.org

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di Assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Matteo Claudio Zarrella, Presidente del Tribunale di Lagonegro (Pz), giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Sapri, nella persona del legale rappresentante avv. Carmen Luisa A. Marotta, nata il 04/08/1961 a Caracas (Venezuela)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 05 soggetti svolgano presso le proprie struttura l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art 168 bis codice penale.

La Sede presso la quale, al momento, potrà essere svolta l'attività lavorativa è quella del Comitato Locale di Sapri.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire

?

48

l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

Pulizia degli Uffici ;

Supporto ai Volontari nelle attività di pulizia dei mezzi CRI ;

Supporto ai Volontari nelle attività di manutenzione della Sede CRI ;

Sistemazione dell'area antistante e delle pertinenze della Sede CRI ;

Attività di supporto ai servizi di Comitato .

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

102

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale, in tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

48

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima dei termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.


Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Lagonegro , li 15/10/2015

Il Rappresentante dell'Ente



Il Presidente del Tribunale



49

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra

Il Tribunale di Lagonegro -PZ e

Comune di Senise -PZ

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;**

che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla legge n. 102 del 21 febbraio 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 186 comma 9 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna, per i reati di cui al comma 6, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 45 del 30.4.2012.

(leg)

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dr. Renato Chiaro, Presidente del Tribunale di Lagonero giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, Dott. Giuseppe Castronuovo, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L'ente consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni attinenti ai lavori di pubblica utilità. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

49

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.


Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Alvaro Claudio Zarrella



Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Castronuovo)



Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di Assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. _____
 Presidente del Tribunale di _____, giusta delega di cui
 all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI LAURIA, nella
 persona del legale rappresentante MITIDIERI GAETANO GIACOMO, nato il
18-1-1956 a LAURIA

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1 dislocate sul territorio come da elenco allegato.

50

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

- MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALE

- MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica

utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale, in tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima dei termini di cui all'art. 8. in caso di cessazione dell'attività.

50

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Luogo e data LAURIA, Li 12-5-2016

Il Rappresentante dell'ente

Handwritten signature of Francesco A. Fiore

COMUNE DI LAURIA
PROVINCIA DI POTENZA

Il sottoscritto **Segretario Generale** certifico ver-
bamente la suesata firma, apposta in mi-
presenza, del Sig. PIYDIERI GAETANO GIACOMO
nato a LAURIA il 18-1-1956
identificato mediante coscente personale
Lauria, il 12 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI LAURIA
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Francesco A. FIORE

Handwritten signature of Francesco A. Fiore

Il Presidente del Tribunale
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Matteo ClAUDIO Zarrella

Handwritten signature of Dr. Matteo Claudio Zarrella



BIS

33

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Tra

Il Tribunale di Lagonegro -PZ e

Comune di Senise -PZ

2278. 16/4/15
Q

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace potrà applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso **lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;**

che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla legge n. 102 del 21 febbraio 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice della Strada, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 186 comma 9 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/00, secondo le modalità ivi previste;

che l'art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna, per i reati di cui al comma 6, il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;

che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 56 del 1.7.2015

33 bis

tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Matteo Claudio ZARRELLA, Presidente del Tribunale di Lagonegro giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, Dott. Giuseppe Castronuovo, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L'ente consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita a favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni attinenti ai lavori di pubblica utilità. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell'ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

202 bus

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Senise/Lagonegro,16/7/2019.....

Il Presidente del Tribunale
(Dott. Matteo Claudio Zarrella)



Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Castronuovo)

